

ISTITUTO STORICO LUCCHESE

Lucchio

Le Pizzorne e i paesi che le circondano




Le Pizzorne - Lucchio

7



ISBN 9788865250426



9 788865 250426

In copertina:

Panorama di Lucchio.

ISTITUTO STORICO LUCCHESE



Lucchio

Le Pizzorne e i paesi che le circondano

Atti del Convegno di Studi
“Lucchio: momenti di storia”
Sabato 1 Agosto 2009



Lucca 2012

Collana "Le Pizzorne", n° 7

Comitato Scientifico:

Antonio Romiti, Elisa Anelli, Marina Brogi, Dario Donatini, Fiorenza Fanicchi,
Bruno Micheletti, Piergiorgio Pieroni

I testi qui pubblicati sono stati esaminati e approvati dai Referees

in collaborazione con

Comune di Bagni di Lucca
Associazione Lucchio Ambiente ONLUS

Le fotografie presenti nel volume sono di
Mauro Andreani, Mario Barnardoni, Massimo Betti, Antonia D'Aniello,
Evelina Jeliaskova, Foto Pastrengo, Hitoshi Kawamoto, Enrico Moazzi,
Primo Motti, Pier Luigi Niccolai, Roberto Pioreschi,
Graziano Serafini, Paolo Emilio Tomei

Istituto Storico Lucchese
Sede Centrale e Sezione di Bagni di Lucca

LAURA GIAMBASTIANI

MOMENTI DI VITA A LUCCHIO NEL SEICENTO



La conoscenza dei singoli aspetti della vita di una Comunità si può raggiungere prevalentemente attraverso un'indagine sulla documentazione archivistica poiché da essa è possibile rilevare le attività delle persone, dei nuclei familiari e delle autorità pubbliche.

Le Comunità che formavano la Vicaria della Val di Lima godevano di un'autonomia piuttosto ampia che, sebbene venisse delimitata dalla presenza degli organi del Governo centrale, rimaneva pur sempre estesa, soprattutto riguardo alla organizzazione ed alla strutturazione delle entità sociali. La loro vita era regolata dagli Statuti i quali, suddivisi in capitoli, fissavano ogni attività: dalle composizioni e competenze degli organi deliberativi e di governo, alle cariche dei funzionari esecutivi, dagli obblighi in materia di tassazione, alla tutela dell'ordine pubblico con specifica attenzione alla conservazione del patrimonio ambientale e si occupavano dei controlli sulla gestione dei beni comuni e sull'esercizio relativo all'assegnazione degli incanti.

Le disposizioni statutarie venivano approvate dal Consiglio di Comune e successivamente erano inviate agli Anziani di Lucca per l'approvazione. Talvolta si verificavano interventi attraverso i quali erano modificati e addirittura eliminati alcuni articoli. Tali forme di ingerenza furono messe in atto senza incidere troppo sui contenuti, lasciando alle Comunità una rilevante libertà di attuare un proprio ordinamento; le modifiche si resero necessa-

rie solamente per norme che avrebbero potuto contrastare con le disposizioni generali della Repubblica di Lucca.

Anche le Deliberazioni dei sopra citati Consigli, che seguivano la pubblicazione degli Statuti, dirette a modificare o a disciplinare nuove materie non incluse nei precedenti Capitoli, dovevano essere convalidate dagli Anziani. Le autorizzazioni, di solito, erano concesse “a tempo”, cosicchè non mancavano le richieste di conferma che abitualmente erano decennali. In conseguenza del numero spesso elevato delle nuove deliberazioni che rivedevano i Capitoli si aveva una complicazione nella interpretazione degli Statuti e si rendeva necessario un radicale intervento di revisione delle parti desuete degli stessi, a causa di tale processo si verificò una proliferazione di testi statutari.

Nell'archivio del Comune di Bagni di Lucca si trova una documentazione riguardante Lucchio nel periodo della Repubblica Lucchese che è rappresentata da alcuni registri prodotti dalla Cancelleria di quella Comunità: in questa sede verrà preso in esame il materiale relativo agli Statuti che è rappresentato da un solo registro dell'anno 1625 con annotazioni fino al 1803.

Il Comune di Lucchio si riuniva a Consiglio con la presenza di tutte le “teste”, ovvero di tutti gli uomini che avevano raggiunto quindici anni poiché, come riporta la normativa, “quando ci è da rimettere huomini a Comune non vi si possino rimettere infine che non hanno anni quindici”¹; tutti coloro che si trovavano in tale condizione erano obbligati a partecipare e chi era risultato assente senza “che havesse licita causa” incorreva, ogni volta, nel pagamento della multa di una lira². Quelli che erano convocati dovevano comportarsi correttamente, poiché “colui che burlesse” cadeva nella pena di due lire. La riscossione di queste somme spettava all'Offitiale il quale era tenuto a richiederle in occasione della Colta trimestrale³.

¹ ARCHIVIO STORICO COMUNE DI BAGNI DI LUCCA, *Statuti*, n. 49, cap. 51, cc. 20r.-v.

² *Ibidem*, cap. XIII, cc. 10v.-11r.

³ *Ibidem*, cap. XIII, c. 11r.

Le decisioni che venivano prese dal Consiglio del Comune erano ritenute valide se erano state votate da almeno due terzi dei presenti e chi non le accettava veniva multato e l'Offitiale ne registrava il nome⁴.

In occasione delle riunioni del Consiglio Comunale, così come di quelle del Consiglio dei Dodici, era stabilito che “nessuno non possi portare arme di sorte nessuna, né bastoni, né mondaiuole, né pennato, né scuri” e i trasgressori erano obbligati al pagamento di due lire⁵.

Per evitare la convocazione di tutti gli uomini inclusi nelle “teste” si decise di istituire un gruppo ristretto di dodici con il compito di governare con la consapevolezza “che quelli dodici facciano tutte le cose del Comune et diano loro piena autorità, che possino fare et disfare come se fusse tutto il pubblico Comune”. I Dodici di Governo venivano estratti ogni anno a sorte ed erano obbligati ad accettare l'incarico; in caso contrario dovevano pagare una penale di mezzo scudo⁶.

Il Consiglio dei Dodici veniva convocato per porre la Colta e per esaminare le spese fatte e da fare da parte degli Offitiali, ai quali per le loro funzioni spettava la somma di quattro soldi e su di essi gravava l'obbligo di prestare giuramento ai Dodici, nel giorno della loro elezione e di comportarsi correttamente senza favoritismi⁷.

Nel Comune di Lucchio vi erano inoltre i Sindici ai quali era affidato il compito di tenere i rapporti con il capoluogo della Vicaria, tuttavia quando avevano necessità di recarsi al Bagno a Corsena per questioni di “brighe” o per fatti di sangue venivano pagati dalle persone coinvolte in queste vicende, le quali inoltre avevano l'impegno di versare una lira per giornata al Comune⁸. Era stabilito poi che tutti coloro che dovevano andare

⁴ Ibidem, cap. 17, cc. 11v.-12r.

⁵ Ibidem, cap. XV, cc. 11r.-v.

⁶ Ibidem, cap. I, cc. 7r.-v.

⁷ Ibidem, cap. 2, cc. 7v.-8r.

⁸ Ibidem, cap. 18, c. 12r.

a Lucca o al Bagno a Corsena, per conto del Comune, avrebbero ricevuto un compenso di una lira e dieci soldi per raggiungere Lucca e di una lira per il Bagno⁹.

La scelta degli Officiali era di competenza del Consiglio dei Dodici e l'individuazione delle persone avveniva con il sistema dei "brevi", ovvero piccoli biglietti che contenevano i nominativi dei singoli uomini che venivano così estratti a sorte. Chi veniva designato e rifiutava l'incarico era condannato a pagare una somma assai elevata consistente in uno scudo¹⁰. Gli Officiali, per un periodo di tre mesi, dovevano "tenere la guardia" e in caso di inosservanza "cadevano nella penale di uno scudo"¹¹; era stabilito inoltre che quando "avessero a chiamare persone al Bagno" dovevano essere rimborsati delle spese da chi assegnava loro questo incarico: la cifra consisteva in una lira e quattro soldi per ogni volta¹².

Tutti gli anni nel mese di maggio, in occasione della Colta, gli Officiali erano tenuti a raccogliere la somma di lire ventiquattro da portare al Camarlingo del Bagno, facendosi rilasciare la debita ricevuta del versamento effettuato¹³. Il pagamento della tassa per "testa" non gravava su quelli che lasciavano la terra di Lucchio e andavano "fuora a guadagnare da un anno in là"¹⁴. I forestieri che venivano ad abitare nella terra di Lucchio erano tenuti a versare due lire per ogni Colta e il ricavato andava nelle casse del Comune¹⁵.

Tra gli altri incarichi che erano previsti all'interno della Comunità si possono ricordare la Guardia¹⁶, lo Scrivano¹⁷ e il

⁹ Ibidem, cap. 19, c. 12r.

¹⁰ Ibidem, cap. 3, cc. 8r.-v.

¹¹ Ibidem, cap. 4, c. 8v.

¹² Ibidem, cap. 20, c. 12v.

¹³ Ibidem, cap. 5, c. 8v.

¹⁴ Ibidem, cap. XII, c. 10v.

¹⁵ Ibidem, cap. 40, c. 18r.

¹⁶ Ibidem, cap. 6, c. 9r.; cap. 9, c. 9v.; cap. XI, cc. 10r.-v.

¹⁷ Ibidem, cap. XVI, c. 11v.

Camarlingo, per quest'ultimo era previsto che “se li habbia da dare in mano tutte le spese del Comune et detto Camarlingo habbi da render conto nel Comune”, con la consapevolezza che al termine dell'incarico veniva sottoposto a sindacato contabile¹⁸.

Era compito degli Offtiali estrarre due nominativi ai quali affidare l'incarico di Stimatori e altri due nomi per ricoprire la carica di Terminatori con la mansione, rispettivamente, di stimare i danni dati del Comune e di definire i confini del territorio e con l'impegno di ottemperare a tutte le richieste; per tali lavori gli Stimatori ricevevano dieci soldi “per stima da quelli che fanno loro perdere il tempo” e i Terminatori ricevevano la medesima somma¹⁹. Gli Imponitori, gli Stimatori ed i Terminatori erano tenuti a prestare giuramento “nelle mani degli Offtiali con la promessa di fare il giusto et no pigliare parte a nessuno”²⁰.

Come si è accennato, lo Statuto si occupava di tutte quelle attività che facevano parte della vita quotidiana; per fare comprendere quali fossero gli interessi e gli orientamenti prevalenti degli abitanti di Lucchio nel Seicento si riportano qui di seguito alcune disposizioni che disciplinavano i diversi comportamenti.

Il Comune regolava lo svolgimento dei funerali precisando che, ogni volta che moriva una persona, un uomo per casa doveva partecipare alla cerimonia e l'Offtiale faceva l'appello a casa del morto e gli assenti erano multati per dieci soldi²¹; un uomo per casa era obbligato a prendere parte alle processioni “a letanie maggiori e la vigilia della nostra festa”, mentre l'Offtiale era tenuto a verificare le presenze alla prima sosta²². Nei giorni festivi non era consentito lavorare, mettere il basto agli animali “per ire a far faccende di qual sorta si vogli”²³ e nel

¹⁸ Ibidem, cap. 23, cc. 13r.-v.

¹⁹ Ibidem, cap. 48, c. 19v.

²⁰ Ibidem, cap. 34, cc. 16v.-17r.

²¹ Ibidem, cap. 44, cc. 18v.-19r.

²² Ibidem, cap. 42, c. 18v.

²³ Ibidem, cap. 49, c. 20r.

mese di ottobre non si poteva in certi giorni cogliere o portare le castagne²⁴. L'Offitiale era tenuto a fare la "richiesta" e in caso di omissione doveva pagare una penale di una lira²⁵.

Vi era una particolare cura del paese e in tale direzione erano vigenti alcune disposizioni che riguardavano in particolare la tenuta delle strade, per la quale ogni famiglia, una volta al mese, doveva pulire il tratto di strada davanti alla sua casa²⁶. In riferimento a questa materia era imposto il divieto di danneggiare o "imbrattare" le vie del paese, evitando di fare lavori nello spazio di due canne dalla carreggiata e "colui che le guastasse le habbia a riconiare a suoi spese"²⁷; era proibito a tutti lavare panni alla fontana²⁸ e arrotare strumenti "in su la pietra dal pillone dalle canali"²⁹.

Gli Offitiali avevano il compito di chiamare tutti gli uomini, cioè tutte le teste che erano a Comune, per riattare le strade "et chi mancasse di andare alle dette strade caschi in pena di lire una et l'Offitiale ne facci la richiesta et non si possi dare licentia a nessuno se non che colui che manca paghi la sopraddetta pena"³⁰.

Erano previste sanzioni per coloro che, al tempo delle castagne, venivano sorpresi in una selva non di loro proprietà³¹, per coloro che, maschi o femmine, piccoli o grandi, venivano trovati "dalla Guardia o da patroni in vigne o in pioppi e pur che ci sia viti"³², per coloro che andavano a "ruspare" le castagne al di fuori delle proprie selve³³, per coloro che facevano uscire il bestiame

²⁴ Ibidem, cap. 50, c. 20r.

²⁵ Ibidem, cap. 43, c.18v.

²⁶ Ibidem, cap. 7, c. 9r.

²⁷ Ibidem, cap. 8, cc. 9r.-v.

²⁸ Ibidem, cap. 52, cc. 20v.-21r.

²⁹ Ibidem, cap. 53, c. 21r.

³⁰ Ibidem, cap. 21, cc. 12v.-13r.

³¹ Ibidem, cap. 25, c. 14r.

³² Ibidem, cap. 26, cc. 14r.-v.

³³ Ibidem, cap. 27, cc. 14v.-15r.



La fontanavecchia.



La Rocca, lato sud.

dalle bandite senza l'autorizzazione degli Officiali i quali potevano dare licenza solo dopo che erano trascorsi tre giorni dal passaggio dei ruspatori e dei porci³⁴. Era vietato inoltre l'accesso delle capre a tutte le selve di Lucchio³⁵, ivi comprese quelle forestiere³⁶, così come era proibita la presenza delle vacche per il periodo che andava dal primo maggio al primo novembre di ogni anno³⁷; parimenti era impedito ai branchi di pecore di pascolare nelle selve o nelle pasture di Lucchio e alle capre forestiere di entrare nelle pasture stesse³⁸.

I cavalli, i muli e gli asini non potevano pascolare nei prati sia di giorno che di notte³⁹ e lo stesso divieto valeva anche per i cavalli, i muli, gli asini e le vacche portate dai "convicini di fuori della nostra terra"⁴⁰. Il controllo sulla presenza di bestie grosse, ovvero cavalli, muli, asini, vacche e porci nella bandita della Villa spettava alla Guardia: una penale di due lire, se di giorno e di quattro lire, se di notte gravava su ogni bestia trovata senza licenza a pascolare "e la notte non si possi dar licentia e ogni persona ne sia accusatore e sia tenuto segreto e habbi d'have-re la metà delle accuse colui che l'accusasse"⁴¹. Le bestie grosse, cavalli, muli, asini e porci che venivano sorprese dalla Guardia in terreni coltivati a granaglie erano condannate a pagare la somma di dieci soldi per ogni bestia e per ogni volta⁴².

Altre sanzioni colpivano gli animali minuti, cioè le capre e le pecore, che erano trovate a far danno "in grani o in ogni qualunque robbe"⁴³ e, al pari, la stessa normativa valeva per le

³⁴ Ibidem, cap. 28, c. 15r.

³⁵ Ibidem, cap. 29, cc. 15r.-v.

³⁶ Ibidem, cap. 31, cc. 15v.-16r.

³⁷ Ibidem, cap. 30, c. 15v.

³⁸ Ibidem, cap. 32, cc. 16r.-v.

³⁹ Ibidem, cap. 36, c. 17r.

⁴⁰ Ibidem, cap. 37, cc. 17r.-v.

⁴¹ Ibidem, cap. 24, cc. 13r-14r.

⁴² Ibidem, cap. 47, c. 19v.

⁴³ Ibidem, cap. 46, cc. 19r.-v.

bestie grosse, ovvero cavalli, muli, asini e porci⁴⁴. Tutto il bestiame della terra di Lucchio rappresentato da capre, pecore e vacche era assoggettato ogni anno, nel mese di maggio, al pagamento del dazio consistente in un soldo; un trattamento particolare era riservato agli animali "di fuori della nostra terra cioè soccite o mezdrie"⁴⁵.

Una continua attenzione era rivolta alla conservazione dell'ambiente: era vietato a tutte le persone, maschio o femmina, piccolo o grande, raccogliere legna verde o secca di castagno, di cerro, di gelso e di noce "o ogni qualunque sorta di legna" su terreni non propri⁴⁶, mentre coloro che lavoravano e seminavano terreni comunali erano tenuti a pagare il dazio ogni anno durante il mese di maggio⁴⁷. Nessuno poteva andare a "far frondi" su terreni di proprietà altrui⁴⁸. I convicini non potevano fare legna e tagliare castagni al piede nelle selve del paese, gli inosservanti venivano colpiti da una multa assai elevata "di scudi tre per ciascheduna volta e scudo uno per ramo"⁴⁹.

Il Comune di Lucchio si prendeva cura di alcune coltivazioni e, tra queste, stabiliva che "ogni persona habbi da seminare una quarra di terra a rape"⁵⁰.

Poiché il bestiame aveva necessità di spostarsi era vietato di chiudere i passaggi e in particolare quelli che si trovavano sul confine di Casoli e di Popiglio; coloro che non rispettavano tale divieto venivano multati. Gli Officiali avevano l'incarico di "rivedere questi passi o altri che fossero serrati"⁵¹.

Lo Statuto prevedeva inoltre la presenza nel territorio di Lucchio di cinque "bandite", ovvero la prima detta "della

⁴⁴ Ibidem, cap. 27, cc. 14v.-15r.

⁴⁵ Ibidem, cap. 33, c. 16r.

⁴⁶ Ibidem, cap. 22, c. 15r.

⁴⁷ Ibidem, cap. 35, c. 17r.

⁴⁸ Ibidem, cap. 45, c. 19r.

⁴⁹ Ibidem, cap. 38, c. 17v.

⁵⁰ Ibidem, cap. 41, cc. 18r.-v.

⁵¹ Ibidem, cap. 54, cc. 21 r. e v.

Roccha”, la seconda “della Villa”, la terza “di Zato”, la quarta “delle Costi” e la quinta “della Faggeta” e per ognuna di esse si stabilivano regole precise relative al divieto di accesso dei bestiami.

In riferimento alla *Bandita della Roccha* “non ci possi mai entrar bestie di sorte nessuna et se ve n’entrasse caschino in pena di soldi quattro dell’una insino nella somma di dieci in su s’intenda branco e paghino per ciascheduna volta lire 4” e qualsiasi persona poteva denunciare l’irregolarità⁵².

Per la *Bandita della Villa* era stabilito che nei suoi confini “non ci possi mai entrar bestie di sorte nessuna che non siano dome da di venticinque di marzo fino 8 dicembre pecore e le capre mai”, con una multa di tre soldi per ogni bestia, con interventi particolari in presenza di più animali o di branchi e “non ci possino mai entrare di tempo nessuno se non a dormire in luoghi coperti e murati”⁵³.

La gestione della *Bandita delle Costi* prevedeva che “in questi confini non si ci possi mai tagliare alberi verdi di sorte nessuna, ne tagliare legna secche o morte ne lavorare cioè il comunale e chi ci tagliasse pur una rama verde di qual sorte si sia caschi in pena di mezzo scudo per volta e per ciascheduno e chi ci lavorasse caschi in pena di uno scudo per persona e per ciascheduna volta che ci strinasse e bruciasse col fuoco caschi in pena di uno scudo per ciascheduna volta”, confermando che chiunque poteva accusare coloro che non rispettavano le regole⁵⁴.

Le disposizioni statutarie imponevano che nella *Bandita della Faggeta*, detta anche “di valle magia”, “non si ci possi tagliare ne lavorare ne strinare e colui che ci tagliasse, lavorasse, bruciasse caschi in pena di uno scudo se fusse trovo dalla guardia o da altre persone”; la durata di questa regolamentazione era prevista in dieci anni⁵⁵.

⁵² Ibidem, cap. 55, c. 22r.

⁵³ Ibidem, cap. 56, cc. 22v-23r..

⁵⁴ Ibidem, cap. 58, cc. 24 v. -25r.

⁵⁵ Ibidem, cap. 59, cc. 25 r. e v.

Per le Bandite delle Costi e della Faggeta gli Offitiali erano tenuti ogni anno a far prestare giuramento, sia ai maschi che alle femmine del Comune, di non avere effettuato tagli, sapendo che coloro che non intendevano sottoporsi a tale procedura venivano considerati dannatori e dovevano corrispondere la pena prevista. Gli stessi Offitiali erano costretti a pagare uno scudo qualora non espletassero questo incarico⁵⁶.

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA, *Statuti*, n. 49, *Statuto della Comunità di Lucchio del 1625*.

(c. 7r.)

Ordini della Comunità di Lucchio approvati dalli Eccellentissimi Signori.

Adi 20 Maggio 1601 et renovati adi 14 Maggio 1625.

In nomine Domini essendo ristinto et raunato li huomini del Comune di Lucchio al luogo solito, ristringono i dodici et missero il partito et vinto di fare quest'ordine et così l'habbiamo fatto, il quale lo vogliamo osservare.

Io Bartolomeo di Domenico, al presente scrivano del Comune di Lucchio, ho scritto di mia mano propria con volontà del Comune, cioè de i dodici.

n°1

Essendo per l'adietro il Comune di Lucchio vissuto a caso habbiamo messo il partito e vinto a suon di Campana e vorremmo (c. 7v.) tornare a ben vivere habbiamo con i dodici huomini, che quelli dodici faccino tutte le cose del Comune et diamo loro piena autorità che possino fare et disfare come se fusse tutto il pubblico Comune e vogliamo che quando si cavano i dodici,

⁵⁶ Ibidem, cap. 60, cc. 25v.-26r.



Via Barrozzaia, 37. Portale della sede dell'ex Comune di Lucchio datato 1587.

colui che è cavo non vogli accettare, cioè non vogli essere, paghi un mezzo scudo et pongasi su la colta et vadi a entrata del Comune et i detti dodici huomini habbino a durare un anno.

2 Pena de dodici

Item ordiniamo et vogliamo che quando li Offitiali restringano il Comune cioè i dodici a puonere la colta et le spese fatte nel Comune et ogni qualunque cosa che occorresse nel Comune che habbino havere soldi quattro per uno (c. 8r.) e per officaria cioè ogni tre mesi anche li Offitiali che saranno a quel tempo habbino a dare il sagramento a detti dodici huomini di non pigliare parte a nessuno il dì che sono cavi dalli altri dodici et detti dodici huomini quando che seranno chiamati dalli ditti Offitiali a fare Comune o a ponere le spese colui che mancasse di venire senza causa licita, caschi in pena di lire due per ciascheduna volta e pongasi su la colta et vadi a entrata del Comune.

3 Pena di chi non accetta l'Offitiale

Item ordiniamo et vogliamo che li Offitiali si habbino a cavare a brevi et li habbino da fare i dodici come pare a loro et colui che è cavo Offitiale et non vogli accettare paghi alla prima colta uno scudo per Offitiale et vadi detto (c. 8v.) scudo a entrata del Comune.

4 Pena de l'Offitiale

Item ordiniamo et vogliamo che li Offitiali a lor tempo habbino a tenere la guardia i loro tre mesi et non tenendola caschino in pena di uno scudo per Offitiale e pongasi alla prima colta e vadi a entrata del Comune.

5 Oblighi dell'Offitiale

Item ordiniamo e vogliamo che tutti quelli Offitiali che saranno il mese di Maggio ogn'anno habbino da far puonere tutte le colte del Comune di Lucca cioè lire ventiquattro e portino i ditti denari al Camarlingo al Bagno e portino la poliza di aver pagato i detti denari et non facendolo i ditti Offitiali cadino in pena di scudi due per Offitiale et se ci lassasseno correre spese vogliamo che vadino sopra detti Offitiali.

(c. 9r.)

6 Incanto della Guardia

Item ordiniamo et vogliamo che la guardia s'incanti in Comune et chi manco la incanta a quello resti et che si metti il partito et se si vince il partito sia et se non si vince non sia et si incanti infine che la incanti una persona che il Comune si contenti.

7 Chi deve nettare le Strade

Item ordiniamo et vogliamo che ogni famiglia habbi da nettare una volta il mese tanto quanto tiene la sua casa et colui che non nettasse caschi in pena di soldi dieci.

8 Pena di chi guastasse le Strade

Item ordiniamo che colui che guastasse le strade o le imbruttasse et che non si ci possi lavorare appresso alla strada a due canne, cioè il Comunale caschi in pena di lire tre per ciascheduna volta et colui che le guastasse le habbia a (c. 9v.) riconciare a suoi spese.

9 Pena della Guardia

Item ordiniamo et vogliamo che quella persona che incanta la guardia et poi si pentisse et non volesse essere caschi in pena di scudi due, pongasi alla prima colta et vadi a entrata del Comune et che la detta guardia se li habbi da dare il sagramento di non pigliare parte a nessuno e vogliamo che se la guardia non fa il giusto anco che habbi guardato il suo tempo, che paghi tanto quanto l'ha incantata et non habbi da haver niente et l'Offitiale ne rincanti un'altra.

X Pene de testimoni

Item ordiniamo e vogliamo che con esso la guardia del Comune ci habbi da ire un huomo il di seco per casa che sia a Comune ogni giorno, cioè tutte (c. 10r.) le teste che sono a Comune et chi mancherà di andare con la detta guardia caschi in pena di lire una e soldi dieci.

XI

Item ordiniamo et vogliamo che tutti quelli che tocca loro la guardia cioè tutti quelli che fussero fuori o malati ci possino mandare uno che sia buono et non mandando nessuno che paghi la detta pena cioè lire una e soldi dieci e tutti quelli che sono a casa non possino mandar nessuno per loro et che la guardia li habbi a chiamare l'un di per l'altro et il testimonio habbi avere il sacramento ancor lui et l'Offitiale non dando il sacramento alla guardia et a i testimoni che lassasse pure una persona caschi in (c. 10v.) pena di scudo uno per Offitiale et pongasi alla prima colta et vadi a entrata del Comune quando la guardia volesse andare a scrivere accuse et il testimonio non volesse andare caschi in pena di scudo uno per ciascheduna volta e vadi a entrata del Comune.

XII *Chi deva pagare la Testa*

Item ordiniamo et vogliamo che tutte quelle persone che sono a Comune et che si partino della nostra terra cioè del Comune et che vadino fuori a guadagnare da un anno in là non siano tenuti a pagare per la loro testa et dentro all'anno siano tenuti.

XIII *Pena di chi non va a Comune*

Item ordiniamo e vogliamo che quando li Offitiali chiamano a Comune tutte le teste che ci fusse di bisogno di restringere cioè tutti li huomini che sono a Comune (c. 11r.) chi mancasse d'andare a detto et caschi in pena di Lire una per ciascheduna volta da quelli che havesse licita causa.

XIII *Pena di burlare il Comune*

Item ordiniamo et vogliamo che quando l'Offitiale chiama a Comune, cioè tutte le teste che sono a Comune et che trattino delle cose del Comune colui che burlasse o che facesse bailin detto Comune caschi in pena di lire una et l'Offitiale non facendo et non appuntandoli caschi in pena di lire due per Offitiale et pongasi alla prima colta et vadi a entrata del Comune.

XV Pena del arme

Item ordiniamo et vogliamo che quando si restringe il Comune o quando si restringano i dodici che nissuno non possi portare arme di sorte nessuna, nè bastoni, nè mondaiuole, nè pennato, (c. 11v.) nè scuri, colui che ce ne portasse caschi in pena di lire dua per ciascheduna volta et l'Offitiale che sarà a quel tempo ne habbi da fare appuntare la detta pena.

XVI Pena dello Scrivano

Item ordiniamo e vogliamo che di tutti quelli che li Offitiali li appunteranno giustamente e comanderanno allo scrivano che li segni e non li segni in lista caschi in pena di Lire due per ciascheduna volta.

17 Pena sopra i Partiti

Item ordiniamo e vogliamo che tutte le cose del Comune si mettino a partito et quello che si vince si facci et quando si mette il partito sia vinto per due terzi et colui che quando si mette il partito nel Comune che trarompesse o che non volesse il partito caschi (c. 12r.) in pena di Lire tre per ciascheduna volta et vadi a entrata del Comune et l'Offitiale che sarà a quel tempo lo habbi da fare appuntare.

18 Premio de Sindici

Item ordiniamo e vogliamo che quando i Sindici havessero andare al Bagno per conto di Brighe o riferire sangue sia tenuto a pagare l'opre alli detti Sindici quelli che fanno la briga et il Comune non sia tenuto a niente et habbi d'havere lire una per giornata.

19 Premio di ire Luca

Item ordiniamo e vogliamo che tutte quelle persone che havessero a ire a Lucca o al Bagno, a Lucca habbino per giornata Lire una e soldi dieci et al Bagno habbino per giornata Lire una.

(c. 12v.)

20 Premio de l'Offitiale

Item ordiniamo e vogliamo che quando l'Offitiali havessero a

chiamare persone al Bagno, colui che ce li fa ire habbi da pagare loro le loro opre e habbino havere lire una e soldi quattro per ciascheduna volta.

21 Pena di chi non va alle Strade

Item ordiniamo e vogliamo che li Offitiali habbino a chiamare una volta alle strade alla loro officaria cioè i primi due mesi et se spettano di andare a dette strade l'ultimo mese caschino in pena di un mezzo scudo per Offitiale et vogliamo che alle dette strade ci habbino andare tutti li huomini, cioè tutte le teste che sono a Comune et chi mancasse di andare alle dette strade caschi in pena di lire una et (c. 13r.) l'Offitiale ne facci la richiesta et non si possi dare licentia a nessuno se non che colui che manca paghi la sopraddetta pena.

22 Pena del tagliare

Item ordiniamo e vogliamo che tutte quelle persone, maschio o femina, piccolo o grande, che sarà trovo dalla guardia del Comune o da altre persone a far legna verdi o secche di castagno o cerri o gelsi o noci o ogni qualunque sorte di legna l'uno in su quello delli altri, caschi in pena di lire cinque per ciascheduna volta.

23 Camarlingo

Item ordiniamo e vogliamo che si habbia da fare o incantare un Camarlingo nel Comune et che se li habbia da dare in mano tutte le spese del Comune (c. 13v.) et detto Camarlingo habbi da render conto nel Comune et che se li habbi da render conto nel Comune et che se li habbi da fare il Sindicato a detto Camarlingo di tutto quello che se li da posto nelle mani e vogliamo che non rendendo conto possi essere strinto et castigato dal Comune per detto conto.

24 Pena delle bestie grosse

Item ordiniamo e vogliamo che quando sarà trovo dalla guardia del Comune bestie grosse cioè Cavalli, Muli, Asini, Vacche, Porci, nella bandita della Villa caschino in pena di lire due di di



Via Crociale.

et dinotte lire quattro l'uno in su quello delli altri senza licentia e la notte non si possi dar licentia e ogni persona ne sia accusatore e sia tenuto segreto e (c. 14r.) habbi d'havere la metà delle accuse colui che l'accusasse.

25 Selve

Item ordiniamo e vogliamo che al tempo delle castagne colui che fusse trovo in una selva di un altro et che sia accusato dalla guardia del Comune o dalle guardie segrete, caschi in pena di lire due per ciascheduna volta.

26 Pena di danneggiare i frutti

Item ordiniamo e vogliamo che tutte quelle persone maschio o femina, piccolo o grande, che sarà trovo dalla guardia o da patroni in vigne o in Pioppi o pur che ci sia viti caschi in pena di lire cinque di dì et di notte lire dieci et ogni persona ne sia accusatore et di dì ne habbi la quarta parte et la notte habbi la metà (c. 14v.) colui che l'accusasse e tutte quelle persone che saranno trove dalla guardia del tempo dell'uva o sia di che tempo si vogli a ogni qualunque frutto che fusse trovo di notte di notte cioè fuori del suo caschi in pena di uno scudo et ogni persona ne sia accusatore et habbino havere la metà colui che l'accusa et si habbi da fare quattro guardie segrete per la notte.

27 Pena de ruspare

Item ordiniamo e vogliamo che li Offitiali del Comune al tempo de ruspare habbi da dare le bandite e colui che fusse trovo fuori delle bandite che dall'Offitiale caschi in pena di lire una e nessuno possi menare nessuno dirieto a ruspare nè dar (c. 15r.) licentia a nessuno nelle suoi selve.

28 Pena di sbandire

Item ordiniamo e vogliamo che il bestiame di qual sorte si sia che non possi sbandire e nè pigliare passi senza licentia delli Offitiali et li Offitiali non possino dar licentia in fine in fine che non sono iti tre dì i ruspari e poi tre giorni i Porci et colui che sbandisse senza licentia come di sopra caschi in pena di lire una e soldi dieci.

29 *Capre*

Item ordiniamo e vogliamo che vedendo le nostre selve andare a male habbiamo misso il partito e vinto di dare bando alle capre di tutte le nostre selve di Lucchio et ogni volta che ci sono trove dalla guardia e da i (c. 15v.) Patroni delle selve caschino in pena di un Carlino per capra, cioè soldi dieci.

30 *Pena delle vacche*

Item ordiniamo e vogliamo con partito vinto di dare bando alle vacche delle nostre selvi risalvando un paio di bestie dome da lavorare ogni volta che vi fussero viste o trove caschino in pena di bolognini otto per vacca da Calende Maggio insino a Calende Novembre e ogni persona ne sia accusatore.

31 *Bestie Forestiere*

Item ordiniamo e vogliamo che quando fusse accusato bestie di fuora della nostra terra de i nostri convicini e confinanti cioè le capre siano accusate nelle nostre selvi vogliamo che paghino un carlino dell'una e per (c. 16r.) ciascheduna volta che ci sono accusate dalla guardia del Comune o da i patroni delle selvi.

32 *Pecore*

Item ordiniamo et vogliamo che ogni volta che saranno accusate branchi di pecore in nelle nostre selvi o pasture del nostro Comune di Lucchio caschino in pena di scudi due per ciascheduna volta che saranno accusate dalla guardia del Comune tanto vogliamo che le capre de nostri convicini et confinanti che venissero in nelle nostre pasture fuora delle selve caschino in pena di scudi due per ciascheduna volta et non possi chiedere gratia in fine che non paghi scudi uno per ciascheduna accusa et poi chiedi (c. 16v.) gratia in Comune.

33 *Il datio*

Item ordiniamo et vogliamo che tutto il bestiame della nostra terra cioè capre, pecore, vacche paghino ogn'anno il datio del mese di maggio soldi uno dell'una et quelle di fuora della nostra

terra cioè soccite o mezdrie o per non partiti della metà paghino soldi uno et dell'altra metà paghino lire una tanto capre quanto pecore ogn'anno del mese di maggio o quando parerà alli huomini del governo del Comune di Lucchio.

34

Item ordiniamo che li Offitiali che usciranno di mano in mano diano il sacramento alli imponitori stimatori terminatori di fare il giusto et non (c. 17r.) pigliare parte a nessuno.

35 Pena di chi lavora nel comunale

Item ordiniamo e vogliamo che colui che lavora del Comunale e semina vogliamo che paghi il datio ogn'anno del mese di maggio e vogliamo che paghi soldi tre per staio et da un anno in là che rimanghi sotto detto lavoro comunale ci possi entrare un altro a suo bene placito cioè quelli della nostra terra.

36 Pena delle bestie da soma su quel di Altri

Item ordiniamo e vogliamo che se è trovo cavalli, muli, Asini in ne prati vogliamo che paghino lire due di dì e di notte lire quattro et ogni persona ne sia accusatore.

37 Pena de i forestieri

Item ordiniamo e vogliamo che se i nostri convicini di fuora della nostra terra venissero in su nostri (c. 17v.) luoghi Comunali o paterni con bestie cioè cavalli, muli, Asini, vacche e nelle nostre pasture vogliamo che caschino in pena per ciascheduna volta di lire due e ogni persona ne sia accusatore.

38 Pena de' Confinanti Dannatori

Item ordiniamo e vogliamo che se fusse trovo dalla guardia o da ogni persona della nostra terra i nostri convicini nelle nostre selvi a far legna, a tagliar Castagni al piede caschi in pena di scudi tre per ciascheduna volta e scudo uno per ramo e a far legna secche cioè legna morte caschi in pena di lire tre per ciascheduna volta et ogni persona ne sia accusatore.



Via Casanova.

39

Item ordiniamo e vogliamo che ogni (c. 18r.) persona habbi da fare una mezza stagliata di Vigna al manco et colui che non la facesse caschi in pena di lire due l'anno et paghisi per tutto il mese d'Agosto e pongasi in su la colta e vadi a entrata del Comune.

40 *Datio de i forestieri*

Item ordiniamo e vogliamo che tutti quelli che vengano di fuora della nostra terra a stare o habitare habbi da pagare lire due per colta e vadi a entrata del comune.

41

Item ordiniamo e vogliamo che ogni persona habbi da seminare una quarra di terra a rape et non seminandola caschino in pena di lire due, et si habbi da puonere in su la colta e vadi a entrata del Comune (c. 18v.) e paghisi il mese di Settembre.

42 *Pena alle letanie*

Item ordiniamo che quando la Croce si partirà dalla Chiesa per ire alle processioni a letanie maggiori e la vigilia della nostra festa che sia obligato andarci un huomo per casa che sia a Comune e chi mancherà l'Offitiale che sarà a quel tempo ne habbi da fare la richiesta alla prima posata e chi mancherà di andare a dette processioni caschi in pena per ciascheduna volta di soldi dieci.

43 *Pena per l'Offitiale*

Item ordiniamo che li Offitiali non facendo la richiesta caschino in pena di lire una per Offitiale.

44

Item ordiniamo che ogni volta che muore un corpo nella terra o piccolo (c. 19r.) o grande vogliamo che sia obligato un huomo per casa che sia a Comune et l'Offitiale che sarà ne facci la richiesta a casa del morto et chi mancherà caschi in pena di soldi dieci.

45 Del far le frondi

Item ordiniamo che alcuna persona non possi andare a far frondi di l'uno in su quello dell'altro et colui che fusse trovo dalla guardia caschi in pena di lire una per ciascheduna volta.

46 Pena de i bestiami nelle robbe

Item ordiniamo che se fussero accusate dalla guardia bestie minute cioè Capre, Pecore in grani o in ogni qualunque robbe da far danno caschino in pena di soldi tre dell'una insino nella somma di dieci et da dieci insu si metti branco e paghi lire quattro per (c. 19v.) ciascheduna volta.

47

Item ordiniamo che se sarà accusato dalla guardia bestie grosse cioè cavalli, muli, Asini, porci in grani o in ogni qual robba di che sorte si vogli caschino in pena di soldi dieci dell'una et per ciascheduna volta.

48 Premio delli Stimatori

Item ordiniamo che tutti li Offitiali habbino a cavare due stimatori et due terminatori e stimino i danni dati nel Comune e terminino il Comunale e servino a tutte le stime che occorreranno nel Comune et habbino d'havere soldi dieci per stima da quelli che fanno loro perdere il tempo et i detti terminatori habbino avere soldi dieci da quelli che vogliono terminare.

(c. 20r.)

49

Item ordiniamo che non si possi il giorno delle feste comandate far niente et non si possi bastar bestie per ire a far faccende di qual sorta si vogli e colui che fusse trovo dalla guardia del Comune caschi in pena di lire una per ciascheduna volta.

50 Del non potere Andare a Cogliere Il dì delle feste

Item ordiniamo che il mese di ottobre non si possi andare il di delle feste a coglier castagne ne arregarne e colui che fusse trovo dalla guardia possi essere accusato per infine alla porta a

tornare dalle selvi caschi in pena di soldi dodici per ciascheduna volta.

51 *Del metter teste a comune*

Item ordiniamo che quando ci è da rimettere huomini a Comune non vi si possino rimettere infine che non hanno anni (c. 20v.) quindici et da quindici anni in la siano missi a Comune e paghino la loro testa come li altri che sono a Comune.

52 *De lavare alla fontana*

Item ordiniamo che tutte quelle persone mastio o femina piccolo o grandi che sarà trovo dalla guardia a lavar panni di qualsivoglia sorte alla fontana cioè abbeveratoio al pillone dalle canali caschi in pena di lire due per volta e per ciascheduna persona e tanto se ci mettessero poltronarie nessuna a detti Pillone o alle canali che ci lavasse bussarni caschi in pena di lire tre per ciascheduna volta e ogni persona ne sia accusatore cioè li huomini che sono a Comune (c. 21r.) et habbino havere il mezo la guardia e colui che l'accusasse.

53 *Del Arrotare*

Item ordiniamo che colui che fusse trovo dalla guardia del Comune o da altre persone a rotare in su la pietra dal pillone dalle canali caschi in pena di lire quattro per ciascheduna volta et l'Offitiale che sarà al suo tempo ne habbi da dare il sacramento a tutti quelli che ci havessero arrotato o guasto nulla d'intorno a detta fontana et l'Offitiale non dando il sacramento caschi in pena di lire dui per ciascheduna volta e colui che non volesse pigliare il sacramento si metti per dannatore e paghi la sopradetta pena.

54 *Pena di chi serrasse i passi*

Item ordiniamo che il bestiame possi passare (c. 21v.) dal confine di Casori per infine al confine di Popiglio cioè a fozza vecchia possi andare a dietro al fiume a bere e vogliamo che si passi per la via dalla Grabbi a ire la per Noceto e la per la via da Realduri e il passo delle Pruniccia e il passo dirieto alli horti di

Christofano di Lorenzo et si possi passare la dall'horto alla fiorina a ire là per Soliceto a ire nel Comunale e colui che chiudesse o serrasse i detti passi del Comune caschi in pena di scudi due per ciascheduna volta et chi si lassasse chiamare alla ragione paghi tutte le spese che ci occorrerà et li Offitiali che saranno habbino a rivedere questi passi o altri che fussero serrati.

(c. 22r.)

55 Bandita prima dalla rocca

Item ordiniamo che la prima bandita de confini si cominci al ponte e dia alla Crivellina e dia al Canto della rocca dritto la casa di Giovanni di Nicolao di sopra le case non ci possi mai entrar bestie di sorte nessuna et se ve n'entrasse caschino in pena di soldi quattro dell'una insino nella somma di dieci in su s'intenda branco e paghino per ciascheduna volta lire 4; e ogni persona ne sia accusatore.

56 Bandita – 2 della villa

Item ordiniamo che la seconda bandita de confini si cominci al campanile e pigli per la via grande e al posatoio e per la via da Pianelli e dalle Crocette e dia alla capanna di Luchino (c. 22v.) e tanto quanto erano le vigne vecchie e pigli su per le Ravaccie e dia la per la via dalla Caloria e dia in della fontana del prato de redi d'Amadia e seguitando tanto quanto tiene i campi cioè il campo di Giovanni di Giovanni e quelli di Lazarino di Iacopo e dando in cima il prato di Girolamo di Stefano là per quella via e dia sotto le porche di Meo di Desio e su per la fossa insino al pratuscello di Luchino e dia su per la fossetta insino al casotto di Ginigi di Salvatore e su per la via di Sofontana e dia nella punta di sopra e dentro a questi confini non ci possi mai entrar bestie di sorte nessuna (c. 23r.) che non siano dome da di venticinque di marzo fino 8 dicembre pecore e le capre mai et ogni volta che ci seranno accusate dalla guardia caschino in pena di soldi tre per bestia insino nella somma di dieci et da dieci in su s'intendi branco cioè le pecore paghino per ciascheduna volta lire cinque ne capre ne vacche che no siano dome, ne porci non ci possino mai entrare di tempo nessuno se non a dormire in

luoghi coperti e murati entrandovi che fussero accusati o viste da i padroni de luoghi caschino in pena di bolognini sette per bestia per infino nella somma di dieci et da dieci in su s'intenda branco et (c. 23v.) paghino scudi due per branco et ogni persona ne sia accusatore.

57 Bandita 3 di zato

Item ordiniamo che la terza bandita e confini si cominci al colle alla fontana per la via dell'albaro piedi e per la via del greppo da Lorenzo di Togno e dia la di su per quella viottura tavia e dia la al colle a Mertucci nella selva di Marco di Piero e dia giù nel colletto di Sano e giù per quel colletto dalla capanna di Sandra in là, entrando giù per la fozetta di Matteo di Lazaro insino alla selva di Stefano di Stefano e giu in piedi la per quella viottura e dia nel castagno di Mariano di Goro (c. 24r.) entrando per la via de canapali oltre per la viottura della selva di Betto di Nicolao e dia al Colle alla fontana e in detta bandita non ci possi mai entrare bestie di sorte nessuna che non siano dome da di 25 d'Aprile per insino a Calende Novembre et entrandoci caschino in pena di soldi tre dell'una insino nella somma di dieci et da dieci in su s'intenda branco et paghino lire tre e soldi dieci per ciascheduna volta e ogni persona ne sia accusatore di detta bandita di zato e ne capre ne vacche che non siano dome non ci possino entrare di tempo nessuno.

(c. 24v.)

58 Bandita 4 delle costi

Item ordiniamo che la quarta bandita si cominci al colle à far e dando a dritto insino alla serra di seguilagli e seguitando tavia per la serra alle mura della guardia e dando nella cima del monte e dando nella tana di pracchia e giù per la fossa di riscuro e oltre per la via del colle alla fontana per la via per infino al margine e ritornando al colle a far e dentro in questi confini non si ci possi mai tagliare alberi verdi di sorte nessuna, ne tagliare legna secche o morte ne lavorare cioè il comunale e chi ci tagliasse pur una rama verde di qual sorte si sia caschi in (c. 25r.) pena di mezzo scudo per volta e per ciascheduno e chi ci lavorasse caschi in

pena di uno scudo per persona e per ciascheduna volta che ci strinasse e bruciasse col fuoco caschi in pena di uno scudo per ciascheduna volta et ogni persona ne sia accusatore.

59 Bandita 5 della faggeta

Item ordiniamo e vogliamo che la bandita di valle magia cioè della faggetta del Comune di Lucchio cominciando al colle a far e la per sofforno tutti i balsi e fuori delle selvi dalla meta e su per la fossa e su per il colle a falcaretti sempre su per il colle e dia su in momoliante e dia su per i confini de convicini nel monte e confinanti con la bandita delle costi e dentro (c. 25v.) a questa bandita non si ci possi tagliare ne lavorare ne strinare e colui che ci tagliasse, lavorasse, bruciasse caschi in pena di uno scudo se fusse trovo dalla guardia o da altre persone e ogni huomo che è a Comune ne sia accusatore e vogliamo che questo capitolo duri anni dieci.

60

Item ordiniamo che li Officiali che saranno a lor tempo siano tenuti et obligati a dare il Giuramento persona per persona a maschi et alle femine a chi havesse tagliato nella bandita delle costi o della faggetta e tutti quelli che non vogliono pigliare (c. 26r.) il giuramento si mettino per dannatori e paghino la suddetta pena et non dando il giuramento detti Officiali caschino in pena di uno scudo e vada a entrata del Comune.

(S.T.) Antiani et Vexillifer Reipublice Lucensis visis et diligenter consideratis suprascriptis capitulis et ordinibus et quod tendunt ad commodum et utilitatem dicti Comunis Luchii et hominum ipsius, illa approbamus et confirmamus observarique volumus et mandamus in omnibus eorum partibus dummodo non contraveniant statutis ac decretis reipublice nostre. In quorum fidem.

Datum Luce in nostro palatio die 14 maij 1625. 1625.

Iacopo Motroni Cancellarius Cancellarie

S. C. D.

Stampa S. Marco Litotipo - Lucca
Luglio 2012